



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE RIPAM

Versione 31 luglio 2020

PREMESSA

Tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM del 26 aprile 2020, nonché del documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità "Key planning recommendations for Mass Gatherings in the context of the current Covid-19 outbreak" dedicato alla gestione degli eventi durante l'emergenza coronavirus e di quanto emanato dal Ministero della Salute, il presente documento contiene linee guida per agevolare la prosecuzione delle attività concorsuali nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e degli utenti, nonché di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, delle modalità lavorative e di svolgimento delle operazioni connesse.

La prosecuzione delle attività concorsuali, sospese fino al 15 maggio 2020 per effetto di quanto disposto dall'articolo 87, comma 5, del Decreto-legge n. 18 del 2020, richiamato sul tema anche dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del DPCM del 26 aprile 2020, può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino, sia ai lavoratori che agli utenti, adeguati livelli di protezione.

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19, l'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni circa l'organizzazione delle prove di concorso gestite dal Dipartimento per la funzione pubblica per quanto attiene alle procedure selettive in itinere e oggetto dei bandi già precedentemente pubblicati.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e delle indicazioni delle Autorità sanitarie competenti.

DEFINIZIONI

- **Area Concorsuale:** spazio riguardante le Aule oggetto delle prove selettive e i relativi Servizi idonei allo svolgimento dei pubblici concorsi;
- **Aula Concorso:** spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- **Area di Transito:** spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e dell'accesso all'Aula Concorso;
- **Criterio di distanza "droplet":** misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione *droplets* (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- **DPI:** si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dalla persona allo scopo di proteggerla contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza;
- **Termoscanner:** sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della Sanità, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- **Pulizia:** insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

- **Sanificazione:** è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
- **Bonifica:** una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica alla gestione ed esecuzione dei concorsi pubblici promossi dalla Commissione RIPAM nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Art.2 - OBIETTIVI

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e, tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal contatto con soggetto affetto da Covid-19, i concorsi pubblici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- a) garantire, nel corso delle prove, il rispetto del "criterio di distanza droplet" aumentata di 1 mt;
- b) garantire l'accesso agli spazi individuati per le prove programmando il numero di accessi contemporanei nel rispetto del "criterio di distanza droplet" aumentata di 1 mt e regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di senso unico;
- c) assicurare che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;
- d) garantire in continuità (tra una prova e l'altra) l'applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
- e) garantire il monitoraggio della temperatura corporea dei candidati attraverso termoscanner;
- f) garantire nell'area concorsuale, l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario;
- g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- h) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento dei concorsi in tutti gli ambienti interni ed esterni alle sedi concorsuali.

Art.3 - SCELTA DELL'AREA CONCORSUALE

In sede progettuale devono essere assicurate le seguenti misure.

3.1 - REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE

Le Aule oggetto della prova concorsuale devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto di tutte le misure minime di sicurezza previste in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili, composte da superfici lisce ed impermeabili;

- avere servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

3.2 - REQUISITI LOGISTICI DELL'AREA CONCORSUALE

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- area concorsuale dotata di almeno due ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità di un'area adiacente all'ingresso di ogni aula concorso, riservata all'attesa dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.) e del personale addetto all'organizzazione del concorso;
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata aerazione naturale, denominata "Area di Transito" atta a garantire ai candidati in attesa del proprio turno d'identificazione, mediante la realizzazione di appositi percorsi, il rispetto del "criterio di distanza droplet" di 1 mt e rispondente al requisito minimo di 4 metri quadrati per singolo candidato;
- disponibilità di servizi igienici dedicati, riservati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno comunque autorizzato all'accesso, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e di quelli dedicati ai candidati.

ART. 4 - DISPOSITIVI E STRUMENTI ANTI-CONTAGIO

Fermo restando quanto già previsto dal Ministero della Salute, per lo svolgimento dei concorsi devono essere messi a disposizione dei lavoratori impegnati nell'organizzazione delle procedure, nonché di tutte le professionalità coinvolte nella prestazione dei servizi connessi ai concorsi, i seguenti dispositivi anti-contagio ed adottati i seguenti strumenti.

4.1- STRUMENTI DI CONTROLLO:

- **Autodichiarazione** del personale, dei candidati e di tutte le persone a qualsiasi titolo presenti all'interno delle sedi concorsuali attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di non essere a conoscenza di essere positivi al Covid-19, di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti, di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla presentazione presso la sede concorsuale;
- **Termoscanner** per il controllo della temperatura corporea per tutto il personale coinvolto e per i candidati¹.

4.2 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ANTICONTAGIO OBBLIGATORI

L'ente organizzatore deve fornire i Dispositivi di Protezione delle vie aeree reperibili in commercio, certificate CE o validate dall'Inail, a tutti gli operatori presenti ai fini dell'espletamento del concorso. Resta l'obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree per i candidati alla cui dotazione personale dovranno provvedere autonomamente. L'obbligatorietà di utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree da parte dei candidati, laddove non espressamente prevista nei bandi, dovrà essere debitamente richiamata nelle istruzioni pubblicate unitamente ai diari delle prove concorsuali.

Inoltre, in prossimità della aule concorsuali e dei servizi igienici dovranno essere installate colonnine con dispenser igienizzante.

Per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree, la sostituzione ed il relativo smaltimento degli stessi, dovranno essere fornite tutte le informazioni e le norme d'uso sulla base delle diverse disposizioni emanate sul tema dalle Autorità competenti.

ART. 5 – BONIFICA PRELIMINARE E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI

In attuazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020, e tenuto conto delle raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute nelle circolari n. 1997 del 22.01.2020, n. 2302 del 27.01.2020 e n. 443 del 22.02.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti del concorso dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata del concorso;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie dopo l'espletamento di ciascuna prova concorsuale, soprattutto quando sono previste più sessioni o successive sedute di prova;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale;

¹ Da tenere in considerazione il fatto che l'Allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, in relazione alla rilevazione della temperatura corporea, stabilisce espressamente che la rilevazione medesima costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine, si segnala quanto testualmente suggerito dalla suddetta disposizione: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da Covid-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al Covid-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.

- l'adeguata raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati per categoria.

Art. 6 – MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'AREA CONCORSUALE E DELL'AULA CONCORSO

6.1. - PERCORSI DI ACCESSO

6.1.1. - ACCESSO ALL'AREA CONCORSUALE

Il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all'area concorsuale dovrà essere costantemente presidiato da personale dedicato e definito per mezzo di apposita segnalazione.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno:

- utilizzare il dispenser lavamani igienizzante;
- indossare i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;
- immettersi in un percorso ben identificato atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l'Area di Transito.

Gli assistenti e il personale di controllo dovranno vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza di cui sopra.

6.1.2. - ACCESSO ALL'AREA DI TRANSITO

I candidati che raggiungeranno l'Area di Transito:

- dovranno consegnare al personale addetto l'Autodichiarazione di cui al punto 4.1 del presente protocollo;
- saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo del termo scanner;
- saranno immessi in un percorso ben identificato, realizzato con sistemi tipo tendiflex o transenne, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l'Aula Concorso dove effettueranno l'identificazione e la prova d'esame;
- sarà assicurata la completa sanificazione dei dispositivi barriera, favorendo l'utilizzo di transenne metalliche o di materiale plastico tenendo in considerazione che i sistemi tipo tendiflex impiegano tessuti sintetici intrecciati più difficilmente sanificabili.

Qualora un candidato dovesse dichiarare sintomatologia riconducibile al Covid-19 o presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 °C, non potrà accedere all'aula concorsuale e sarà invitato ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone – dagli addetti alla vigilanza avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute nonché le Forze dell'Ordine in caso di rifiuto. Ciò in linea con la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell'11 giugno 2020 secondo cui allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

6.2 - AULA CONCORSO

6.2.1 - ALLESTIMENTO DELL'AULA

- **postazioni di identificazione:** sono costituite da un desk alto e da una parete protettiva in plexiglass dotata di una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato; le postazioni saranno distanziate di almeno 3 metri una dall'altra;
- **identificazioni prioritarie:** gli assistenti dovranno direzionare i candidati distribuendoli equamente nelle varie postazioni di accreditamento. Dovranno, altresì, indirizzare le donne in stato di gravidanza, i candidati diversamente abili, i soggetti immunodepressi ed i candidati

richiedenti tempi aggiuntivi, presso un varco appositamente segnalato e prioritariamente loro dedicato;

- **postazioni concorsuali:** (tavolo e seduta): saranno allestiti posizionando ogni postazione ad un intervallo di distanza tra loro non inferiore a m. 1,50. Il calcolo della distanza per ciascuna postazione sarà effettuata tra i margini destro, sinistro ed anteriore di ciascun tavolo; il calcolo della distanza posteriormente sarà calcolata dalla distanza dello schienale della sedia. In tal modo sarà assicurata una distanza adeguata, anche in considerazione del passaggio degli addetti ai controlli, sia nel lato longitudinale che in quello trasversale per garantire ad ogni candidato un'area di 2,25 mq; tale distanza tra le postazioni concorsuali garantirà il criterio di distanza droplet anche tra il candidato e l'assistente addetto al controllo e/o alla distribuzione/ritiro dei materiali concorsuali;
- **suddivisione dei gruppi concorso in file:** la disposizione dei gruppi concorso dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto; questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova d'esame che saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti; per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza, da parte dell'operatore incaricato al controllo e/o alla distribuzione del materiale concorsuale ai candidati, del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
- **servizi igienici:** i servizi igienici, in numero adeguato, dovranno essere costantemente presidiati dagli addetti alle pulizie provvisti di dispenser di gel igienizzante, costantemente puliti e sanificati; ogni singolo servizio interno al gruppo dovrà essere dotato di cestino con apertura a pedale. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato da personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

6.2.2 - DEFLUSSO DEI CANDIDATI DALL'AULA CONCORSO E DALL'AREA CONCORSUALE

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all'uscita i candidati ordinandoli per singola fila secondo lo schema identificato per i gruppi concorso. Il personale addetto all'assistenza, dovrà prioritariamente garantire il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 1,00 utilizzando e garantendo le medesime procedure già espletate nella fase d'ingresso. In caso di doppia sessione giornaliera, il percorso di deflusso, che dovrà avere le medesime caratteristiche tecniche di quelle già descritte per l'accesso, dovrà avvenire su flussi di transito differenti da quelli previsti in fase di accesso, al fine di evitare la sovrapposizione dei due flussi in entrata ed in uscita.

Art. 7 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI CANDIDATI

7.1 PERSONALE DIPENDENTE

Occorre che tutto il personale impegnato sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo. Occorre far riferimento al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e pertanto è necessario che sia stata preliminarmente fatta corretta formazione e informazione ai dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. Le procedure che il Datore di Lavoro deve applicare, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., sono quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette.

7.2 - CANDIDATI

I candidati riceveranno le informazioni relative ai rischi di contagio e al corretto utilizzo dei DPI loro forniti, attraverso opportuni pannelli informativi contenenti testi e figure esplicative, che saranno dislocati all'interno dell'Area Concorsuale.

Art. 8 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nell'Area Concorsuale e nelle Aule Concorso devono essere collocate a vista:

- le indicazioni dei flussi di transito e dei percorsi da seguire per raggiungere le Aule Concorso;
- le planimetrie delle Aule Concorso, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
- all'ingresso di ogni locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione:
 - delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
 - dei mezzi e degli impianti di estinzione;
 - dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
 - dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
 - dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

Art. 9 - PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

9.1 –ISTRUZIONI OPERATIVE

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi devono essere riportati in uno specifico documento di istruzioni operative, da pubblicare sui siti internet del Dipartimento per la funzione pubblica e del Formez, contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare il documento dovrà, tra l'altro, contenere specifica indicazione circa:

- Le modalità di accesso all'area;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- i sistemi di protezione antincendio previsti;
- le procedure di gestione dell'emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (normativa Safety e Security);
- l'individuazione del numero di personale assistente e degli operatori di sicurezza.